

DECRETO LEGISLATIVO 29 Dicembre 2003 , n. 381

Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, concernenti il riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 11, comma 1, lettera a), e l'articolo 12, comma 1, lettere s) e t), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, recante riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 2003;

Acquisito il parere della Commissione bicamerale consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Gli articoli da 1 a 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 1 (Natura e compiti della Scuola superiore della pubblica amministrazione). - 1. La Scuola superiore della pubblica amministrazione - di seguito denominata Scuola - e' un'istituzione di alta cultura e formazione, posta nell'ambito e sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dotata di autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle proprie risorse economico-finanziarie.

2. Sono compiti della Scuola:

a) il reclutamento dei dirigenti e dei funzionari dello Stato, secondo le procedure e nei limiti previsti dalle leggi in vigore;

b) la cura dell'organizzazione dei cicli di attivita' formativa iniziale dei dirigenti dello Stato, secondo le procedure e nei limiti previsti dalle leggi in vigore;

c) la cura delle attivita' di formazione permanente dei dirigenti e dei funzionari dello Stato, secondo le procedure e nei limiti previsti dalle leggi in vigore;

d) lo svolgimento di attivita' di ricerca, nonche', su richiesta, di attivita' di consulenza e supporto tecnico per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni pubbliche su tematiche istituzionali, progetti di riforma e in materia di innovazione amministrativa, formazione e di organizzazione dell'attivita' formativa. La Scuola valuta altresì, su richiesta delle amministrazioni statali e sulla base di apposite indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica, ove nominato, la qualita' delle offerte formative presentate da soggetti terzi e la loro rispondenza ai requisiti richiesti e svolge attivita' di monitoraggio;

e) il coordinamento delle attività delle scuole pubbliche statali di formazione mediante forme di collaborazione e di raccordo e l'individuazione e l'attuazione di forme di cooperazione con le scuole pubbliche diverse da quelle dello Stato, nel rispetto delle reciproche sfere di autonomia e di competenza; nonché la cura di un osservatorio sui bisogni di formazione e qualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche e la redazione di uno specifico studio annuale che raffronti specificamente detti bisogni con gli interventi attuati;

f) la cura dei rapporti con gli organismi e le strutture di formazione similari di altri Paesi, la definizione con essi di accordi, di convenzioni e di ogni altra forma di collaborazione e di scambio di esperienze e il sostegno, anche finanziario, ad iniziative di collaborazione e di scambio di funzionari, anche ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

g) lo svolgimento, su richiesta, di attività di formazione di personale delle amministrazioni di altri Paesi;

h) lo svolgimento, anche in collaborazione con scuole pubbliche e private, università e istituti di alta cultura pubblici e privati, italiani e stranieri, amministrazioni pubbliche e istituzioni e società private, di attività di ricerca e studio nell'ambito dei propri fini istituzionali, nonché la pubblicazione di ricerche e studi, anche attraverso apposite convenzioni con case editrici.

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale della Scuola per il coordinamento delle attività di formazione dei dipendenti pubblici, di promozione dell'innovazione amministrativa e di collaborazione con gli organismi formativi di altri Paesi.

4. Fermo restando l'adempimento dei propri fini istituzionali, la Scuola può svolgere, su convenzione e con tutti gli oneri a carico dei committenti, attività di formazione del personale delle amministrazioni pubbliche diverse da quelle dello Stato e di soggetti gestori di servizi pubblici.

5. La Scuola continua ad essere iscritta nell'apposito schedario dell'anagrafe delle ricerche, istituito ai sensi del terzo comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Essa può promuovere o partecipare ad associazioni e consorzi, nonché stipulare accordi di programma, convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati.

Art. 2

(Organi e struttura della Scuola superiore della pubblica amministrazione).

- 1. Sono organi della Scuola:

- a) il comitato di indirizzo;
- b) il direttore;
- c) il comitato operativo;
- d) il dirigente amministrativo.

2. Il comitato di indirizzo è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica ove nominato, ovvero da un loro rappresentante, ed è composto come segue:

- a) dal direttore;
- b) dal Presidente del Consiglio di Stato o da un suo rappresentante;
- c) dal Presidente della Corte dei conti o da un suo rappresentante;
- d) dall'Avvocato generale dello Stato o da un suo rappresentante;
- e) dal presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane o da un suo rappresentante;
- f) dal presidente dell'Accademia dei Lincei o da un suo rappresentante;
- g) dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche o da un

suo rappresentante. Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. La partecipazione alle riunioni del comitato non da' titolo ad emolumenti o compensi a qualsiasi titolo dovuti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente in servizio presso la Scuola, incaricato dal direttore. Il comitato di indirizzo e' riunito su convocazione del presidente e, comunque, almeno una volta all'anno per l'approvazione del programma di massima di cui all'articolo 6, comma 1. Ogni componente ha facolta' di richiedere la convocazione del comitato di indirizzo, motivandone le ragioni. Il comitato di indirizzo ha le seguenti attribuzioni:

- a) fornisce gli indirizzi sulle attivita' della Scuola;
- b) approva il programma annuale, presentato dal direttore, di cui all'articolo 6, comma 1;
- c) adotta gli altri provvedimenti previsti dal presente decreto legislativo, dal regolamento e dalle delibere di cui all'articolo 5.

Alle riunioni del comitato di indirizzo puo' essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, il dirigente amministrativo, per le questioni inerenti alla sua diretta competenza.

3. Il direttore ha la legale rappresentanza della Scuola ed e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica, ove nominato. Il direttore e' scelto tra dirigenti di particolare e comprovata qualificazione che abbiano ricoperto per almeno un quinquennio incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali, professori universitari di ruolo o soggetti equiparati, magistrati ordinari, amministrativi o contabili con qualifica di consigliere, avvocati dello Stato almeno alla terza classe di stipendio e consiglieri parlamentari. Il direttore puo' essere, altresì, scelto tra soggetti parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche o private di alta formazione. Il direttore resta in carica per quattro anni e puo' essere confermato.

4. Il direttore, in qualita' di vertice dell'istituzione, in attuazione del programma annuale di cui all'articolo 6, comma 1, assicura lo svolgimento delle attivita' istituzionali ed e' responsabile dell'attivita' didattica e scientifica della Scuola, nomina le commissioni esaminatrici per i concorsi e i corsi, secondo le norme in vigore, ed esercita tutte le altre attribuzioni previste dal presente decreto legislativo, dal regolamento e dalle delibere di cui all'articolo 5.

5. Il comitato operativo e' composto dal direttore, che lo presiede, e da tre membri nominati direttamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra i componenti del comitato di indirizzo. La competenza in ordine alla nomina non puo' formare oggetto di delega. La nomina a membro del comitato operativo e la partecipazione alle riunioni non da' titolo ad emolumenti o compensi a qualsiasi titolo dovuti. Per la validita' delle riunioni e' sufficiente la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente in servizio presso la Scuola, incaricato dal direttore. Il comitato operativo e' riunito su convocazione del direttore che lo presiede. In caso di parita' prevale il voto del presidente. Il direttore puo' invitare a partecipare alle riunioni del comitato operativo, senza diritto di voto, il dirigente amministrativo, i responsabili di settore, i responsabili di area ed i responsabili di sede, quando la loro partecipazione e' opportuna in relazione all'oggetto della riunione. Il comitato operativo e' organo consultivo del direttore sulle materie che questi intenda sottoporre al suo esame ed adotta gli altri provvedimenti previsti dal presente decreto legislativo, dal regolamento e dalle delibere di cui

all'articolo 5.

6. Il dirigente amministrativo è scelto tra i dirigenti di prima fascia dello Stato e i dirigenti di amministrazioni pubbliche di livello equivalente in base ai rispettivi ordinamenti ed è incaricato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica, ove nominato, su proposta del direttore. Il dirigente amministrativo resta in carica per quattro anni e può essere confermato.

7. Il dirigente amministrativo è responsabile della gestione amministrativa ed esercita le attribuzioni previste dal presente decreto legislativo, dal regolamento e dalle delibere di cui all'articolo 5. L'ufficio del dirigente amministrativo è di livello dirigenziale generale.

8. Il direttore è coadiuvato, nell'esercizio delle attività didattiche e scientifiche di cui al comma 4, dai responsabili di settore, ai quali sono attribuiti specifici ambiti di attività per il perseguimento degli obiettivi istituzionali della Scuola. I responsabili di settore, in numero non superiore a sei, sono nominati dal direttore della Scuola e sono tenuti ad attuarne le specifiche direttive. I responsabili di settore sono scelti tra dirigenti o soggetti equiparati, professori universitari e magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, nonché tra chi possieda comunque una comprovata qualificazione professionale nel settore dell'alta formazione pubblica e privata, nazionale o straniera. I responsabili di settore restano in carica per due anni, salvo conferma. Ad essi possono venire affidate risorse umane e finanziarie in conformità agli obiettivi loro assegnati. Il direttore affida ad uno di essi il compito di sostituirlo in caso di assenza o impedimento. Il direttore può comunque delegare le funzioni didattiche e scientifiche ai responsabili di settore, ivi comprese le attività di raccordo della Scuola con le istituzioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali.

9. Il direttore e i responsabili di settore, se dipendenti di amministrazioni pubbliche, sono posti obbligatoriamente in posizione di fuori ruolo, aspettativa o comando, secondo i rispettivi ordinamenti ed anche in deroga ai limiti temporali da essi previsti.

10. Il direttore e i responsabili di settore, se in servizio presso amministrazioni pubbliche, conservano il trattamento economico, comunque definito, relativo alla qualifica posseduta presso l'amministrazione di appartenenza. Il trattamento del direttore è incrementato da un'indennità di carica stabilita con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica, ove nominato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il trattamento economico dei responsabili di settore è incrementato da un'indennità di carica stabilita, nei limiti delle risorse economico-finanziarie della Scuola, con le delibere di cui all'articolo 5.

11. In caso di affidamento degli incarichi a soggetti non provenienti da pubbliche amministrazioni, il trattamento economico è definito contrattualmente con le modalità dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto applicabili.

12. Il direttore si avvale di responsabili di area, scelti dallo stesso nell'ambito dei docenti collocati fuori ruolo, ai quali compete assicurare la qualità didattica e scientifica nelle aree di rispettiva competenza. La durata degli incarichi dei responsabili di area è stabilita dal direttore, secondo quanto previsto nelle delibere di cui all'articolo 5 e comunque per un periodo non superiore ai quattro anni, salvo conferma. Il loro numero non può essere superiore a dieci.

13. I dirigenti della Scuola sono nominati dal direttore, sentito il comitato operativo e, per quanto di sua competenza, il dirigente amministrativo.

Art. 3
**(Sede centrale e sedi distaccate della Scuola superiore
della pubblica amministrazione).**

1. La Scuola ha sede in Roma. Le attività della Scuola possono svolgersi presso sedi distaccate. Le sedi distaccate sono quelle esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

2. Il mutamento della sede centrale, l'istituzione o la soppressione di una sede distaccata avvengono con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, ove nominato.

3. A ciascuna sede distaccata è preposto un dirigente, il cui incarico è conferito dal direttore della Scuola, sentito il dirigente amministrativo, tra i dirigenti assegnati alla stessa, ovvero tra i dirigenti dello Stato.

4. Il personale non docente e le risorse necessarie al funzionamento della struttura di ciascuna sede sono assegnate secondo le modalità stabilite con le deliberazioni di cui all'articolo 5.

5. I responsabili di sede assicurano il funzionamento della struttura loro affidata ed il regolare andamento dell'attività gestionale e didattico-formativa, in attuazione delle direttive del direttore e, per quanto riguarda le materie di sua competenza, del dirigente amministrativo. Sono altresì responsabili del personale non docente assegnato alla sede.

Art. 4
(Incarichi).

1. La Scuola può avvalersi di consulenti esterni, di professionalità e competenze utili allo svolgimento delle sue attività istituzionali, anche di supporto alla didattica ed alla ricerca, e di personale docente di comprovata professionalità collocato, ove occorra, in posizione di fuori ruolo, comando o aspettativa, se l'incarico non consente il normale espletamento delle proprie funzioni nell'amministrazione di appartenenza. Può, inoltre, avvalersi di docenti incaricati, anche temporaneamente, di specifiche attività di insegnamento e conferire a persone di comprovata professionalità specifici incarichi finalizzati alla pubblicazione di ricerche e studi.

2. I docenti di cui al comma 1 devono comunque essere scelti tra dirigenti di amministrazioni pubbliche, professori o docenti universitari, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, nonché tra esperti di comprovata professionalità italiani o stranieri.

3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono affidati dal direttore della Scuola, sentiti gli eventuali responsabili di area, con le modalità stabilite nelle deliberazioni di cui all'articolo 5. Gli incarichi ai docenti della Scuola collocati in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo, sono conferiti dal direttore sentito il comitato operativo.

4. I docenti della Scuola, in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo, per il tempo dell'incarico sono equiparati, ad ogni effetto giuridico, ai professori universitari di prima fascia, con salvezza dell'eventuale migliore trattamento economico complessivo in godimento. Con le deliberazioni di cui all'articolo 5 può essere stabilito un incremento del compenso, anche ad effetto limitato nel tempo e nei limiti delle risorse economico-finanziarie della Scuola. Tale incremento è posto a carico del bilancio della Scuola mediante utilizzo delle risorse derivanti per attività svolte per conto terzi.

5. Ai docenti incaricati di responsabilità di area, nonché di altri specifici incarichi per il funzionamento della Scuola, spetta

un compenso stabilito con le delibere di cui all'articolo 5 in misura comunque non superiore ad un quinto del compenso spettante al direttore. Tale compenso e' posto a carico del bilancio della Scuola.

6. Il numero complessivo dei docenti di cui al comma 4 non puo' superare le trenta unita'.

Art. 5

(Organizzazione interna, funzionamento e regolamento contabile e finanziario).

1. Il direttore definisce con proprie delibere, sentito il comitato operativo e per quanto di sua competenza il dirigente amministrativo, l'organizzazione interna della Scuola e detta le ulteriori disposizioni occorrenti per il suo funzionamento; stabilisce altresì le modalita' di attribuzione degli incarichi di cui all'articolo 4 e degli incarichi temporanei di insegnamento e ricerca e i relativi compensi.

2. Le delibere di cui al comma 1 sono soggette all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro per la funzione pubblica, ove nominato. Le delibere con cui si determinano le indennita' di carica dei responsabili di settore, gli incrementi del compenso dei docenti di cui all'articolo 4, comma 4, ed il compenso spettante ai docenti ai sensi dell'articolo 4, comma 5, sono sottoposte anche all'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze. L'approvazione deve essere esercitata entro trenta giorni dal ricevimento delle delibere. Trascorso tale termine le delibere si intendono approvate.

3. Il regolamento contabile e finanziario della Scuola e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche su proposta del Ministro per la funzione pubblica, ove nominato, sentito il direttore della Scuola.

Art. 6

(Programmazione e dotazione finanziaria della Scuola).

1. La dotazione finanziaria minima della Scuola e' fissata annualmente, in sede di bilancio dello Stato, in misura adeguata ad attuare i compiti istituzionali. Entro il mese di aprile di ogni anno il direttore, sentito il comitato operativo ed il dirigente amministrativo, anche al fine di consentire la determinazione di detta dotazione minima finanziaria, nonché i capi dipartimento o i titolari degli uffici dirigenziali generali responsabili del personale delle amministrazioni statali e della loro formazione, eventualmente riuniti in conferenza, sottopone per l'approvazione al comitato di indirizzo un programma di massima delle attivita' della Scuola per il successivo anno di esercizio. Dopo l'approvazione il programma e' trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero al Ministro della funzione pubblica, ove nominato.

2. Nel programma possono essere previste attivita' della Scuola, comunque rientranti nei propri fini istituzionali, da svolgersi con dotazione finanziaria ulteriore e diversa da quella minima prevista nel bilancio dello Stato, anche attraverso l'accesso a fondi nazionali, comunitari ed internazionali, con eventuale partecipazione a procedure concorsuali anche in associazione con altri soggetti pubblici e privati.

3. Sono in ogni caso a carico del bilancio dello Stato gli oneri finanziari per le spese di funzionamento e di mantenimento delle sedi, del personale non docente della Scuola e dei docenti inseriti nel ruolo di cui all'articolo 4, comma 4, salvo quanto stabilito dall'articolo 4, commi 4 e 5.

Art. 7
(Disposizioni transitorie).

1. I fabbisogni di personale non docente sono definiti, fatta salva la disciplina della contrattazione collettiva in materia, nell'ambito del programma annuale delle attivita'.

2. Al fine di garantire la continuita' dell'attivita' formativa della Scuola il direttore ed il segretario restano in carica fino al termine del rispettivo mandato. A tal fine il segretario assume le funzioni di dirigente amministrativo. Il comitato operativo in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto cessa dalle proprie funzioni al momento della nomina del comitato operativo ai sensi dell'articolo 2, comma 5.

3. Fino all'adozione di nuove delibere ai sensi dell'articolo 5 continua a trovare applicazione, in quanto compatibile con le disposizioni del presente decreto legislativo, la delibera relativa all'organizzazione interna e al funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione adottata in data 9 dicembre 1999 ed approvata dal Ministro per la funzione pubblica in data 13 dicembre 1999, e successive modificazioni.

4. Dal presente decreto legislativo non discendono maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 8
(Riordino della Scuola superiore dell'economia e delle finanze).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, all'articolo 2, commi 4 e 10, all'articolo 3, comma 3, all'articolo 4, commi 1, 2, 4 e 6, all'articolo 5, comma 1, nonché i principi desumibili dalle restanti disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 del presente decreto legislativo, costituiscono criteri direttivi per il regolamento della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Mazzella, Ministro per la funzione
Pubblica

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli